

constatazione del compimento e della regolarità di tutti i lavori progettati dovranno risultare da apposito verbale, da redigersi d'accordo con l'ufficio tecnico comunale, con l'ufficio del Genio civile, con un funzionario dell'Amministrazione postale-telegrafica e con un rappresentante del Regio demanio;

b) che nessun altro onere dovrà fare carico allo Stato per interessi sulle somme che saranno anticipate dal comune, all'infuori degli interessi compresi nelle dodici annualità, come sopra convenute.

Art. 4.

È pure espressamente stabilito che la detta somma di lire 525,000 coi relativi interessi, di cui nel precedente articolo, costituisce il limite massimo dell'onere dello Stato per la completa esecuzione del progetto e per la cessione dell'area, e che quindi qualsiasi eventuale eccedenza dovrà — ogni ragione ed eccezione rimossa — essere a carico del comune, mentre se dalla contabilità finale dei lavori risulterà che sulla detta somma siasi conseguita qualche economia, questa dovrà andare a sollievo dell'onere dello Stato.

Art. 5.

La spesa sostenuta dal comune per la esecuzione dei lavori progettati verrà desunta dalla contabilità finale, riveduta dall'ufficio del Genio civile ed approvata dal Ministero dei lavori pubblici.

Art. 6.

Finchè la detta contabilità finale non sia stata approvata, l'ammontare di ciascuna annualità maturata sarà di lire 55,940 come è detto all'articolo 3, salvo a fare le corrispondenti deduzioni nelle annualità maturande qualora la spesa risultasse minore.

Art. 7.

Il comune s'impegna di ultimare il palazzo con tutti gli impianti ed accessori previsti nel progetto, entro il termine massimo di mesi trentasei dal giorno in cui il Ministero delle poste e dei telegrafi avrà autorizzato il comune stesso a iniziare i lavori.

E s'impegna del pari il comune a sistemare la via Petrololo allargata, ed a costruire una nuova via parallela a questa sul lato a levante del palazzo costruendo.

Art. 8.

Sarà in facoltà del Ministero delle poste e dei telegrafi di ordinare, anche durante la esecuzione dei lavori, ma in tempo utile, varianti nella distribuzione dei locali interni, sempre quando non alterino la portata finanziaria del progetto.

Art. 9.

L'alta sorveglianza dei lavori è devoluta all'ufficio del Genio civile, per conto ed a spese del Governo.

Il comune dovrà provvedere, dal canto suo, per la sorveglianza diretta dei lavori stessi, e per i rapporti e la tenuta della contabilità con le imprese cui verranno appaltati, attenendosi alle prescrizioni che saranno dettate dall'ufficio del Genio civile.

Il Governo si manterrà estraneo alle vertenze che potessero sorgere fra il comune e le imprese assuntrici dei lavori, quando anche originate da contestazioni fatte dall'ufficio del Genio civile, in base alle condizioni stabilite dai capitolati e contratti di appalto.

Le eventuali divergenze fra il comune ed il Governo saranno risolte con le norme prescritte dalla legge sui lavori pubblici del 20 marzo 1865 (allegato *F*), dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudo dei lavori per conto dello Stato, approvato con Regio decreto del 25 maggio 1895, n. 350, e dal capitolato generale a stampa, approvato con decreto del Ministero dei lavori pubblici in data 28 maggio 1895.

Art. 10.

Di tutti i disegni, planimetrie, partiti architettonici ed ogni altro documento che dovrà regolare la costruzione dell'edificio, saranno scambiate copie autentiche fra le parti contraenti, controfirmate per reciproca garanzia.

Gli originali saranno ritirati dal Ministero delle poste e dei telegrafi.

Tutte le altre copie occorrenti al Ministero delle poste e dei telegrafi ed all'ufficio del Genio civile, dovranno essere approntate per cura del comune.

Art. 11.

La presente convenzione ed ogni eventuale altro atto che si facesse in relazione o conseguenza di questa, unicamente fra lo Stato ed il comune, saranno registrati gratuitamente ed esenti da bollo.